

**ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI  
A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DEI  
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**Premessa**

**La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale**

Visto l'art. 60 comma 5 del CCNL 2006-2009;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

Visto il CCI per il triennio 2022-2024, sottoscritto presso A.P.Ra.N. in data 13 giugno 2023;

Visto il Regolamento per l'erogazione di sussidi al personale in servizio presso l'Università di Trento e alle loro famiglie sottoscritto in data 21.12.2001 emanato con D.R. n. 1.107;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri di erogazione dei benefici socio-assistenziali a favore del personale dell'Università di Trento, tenuto conto delle mutate condizioni socio-economiche degli ultimi due decenni e considerata la possibilità di ricorrere a nuovi strumenti di rilevazione delle situazioni economiche;

Concordano di approvare il seguente accordo di Welfare integrativo per la concessione di benefici socio assistenziali a sostegno del reddito familiare al personale TA e ai Collaboratori ed esperti linguistici dell'Università di Trento.

M  
S

MD

SA

Q

MB



ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL

INDICE

Art. 1 – Finalità, definizioni e principi generali.....	2
Art. 2 – Soggetti che possono presentare domanda di beneficio.....	3
Art. 3 – Commissione.....	3
Art. 4 – Tempistiche per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei benefici.....	3
Art. 5 – Risorse finanziarie dedicate.....	3
Art. 6 – Fasce reddituali e massimali beneficio.....	4
Art. 7 – Fattispecie previste per la richiesta beneficio.....	4
A. Beneficio per spese odontoiatriche.....	4
B. Beneficio per spese mediche e sanitarie.....	5
C. Beneficio per spese sostenute a favore di soggetti disabili.....	5
D. Beneficio per spese funebri.....	5
E. Beneficio per eventi eccezionali.....	5
Art. 8 – Disposizioni finali.....	7

*Nota di accompagnamento. I termini relativi a persone che nel presente Accordo compaiono solo al maschile si intendono riferiti indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.*

**Art. 1 – Finalità, definizioni e principi generali**

1. Il presente Accordo disciplina l'erogazione di benefici socio-assistenziali (da qui in poi: benefici) previsti del vigente CCNL a favore del personale UniTrento, di cui all'art.2 del presente Accordo, e/o del suo nucleo familiare, per eventi o pagamenti occorsi nell'anno solare precedente a quello in cui si presenta la domanda di beneficio.
2. L'attribuzione dei benefici è subordinata alla situazione economica familiare del richiedente risultante dall'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità al momento della presentazione della domanda di beneficio.
3. Il "nucleo familiare" a cui fa riferimento il presente Accordo è quello risultante da attestazione ISEE in corso di validità al momento della richiesta di beneficio.
4. Il valore ISEE e i nominativi dei componenti il nucleo familiare ISEE vanno dichiarati nella domanda di beneficio. L'Amministrazione procederà, successivamente, all'acquisizione d'ufficio della documentazione, per il relativo controllo.
5. Gli eventi per i quali si richiede il beneficio devono essere certificati con idonea documentazione o autocertificazione nei casi previsti per legge comprovante la specifica situazione occorsa.
6. Le spese per le quali si richiede il beneficio devono essere sostenute effettivamente e direttamente dal dipendente o da un componente il nucleo familiare e comprovate da idonea documentazione (es. fattura o ricevuta fiscale unitamente al bonifico bancario parlante o al tracciamento sul conto corrente o opportuno documento commerciale).
7. I benefici riferiti a spese sono erogati al netto di rimborsi percepiti o che si percepiranno da parte di assicurazioni e/o enti pubblici e al lordo di eventuale recupero fiscale. È onere del dipendente comunicare gli importi di eventuali contributi percepiti sulla stessa voce di spesa successivamente all'erogazione del beneficio UniTrento, per poter procedere alla restituzione di quanto ottenuto impropriamente.

**ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL**

8. Tutti i benefici di cui al presente Accordo sono soggetti a tassazione in base al Decreto Legge 93/2008 e concorrono a formare reddito.

**Art. 2 – Soggetti che possono presentare domanda di beneficio**

1. È titolato a presentare domanda il Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratore ed Esperto Linguistico a tempo indeterminato e determinato, purché in servizio al momento dell'accadimento dell'evento/pagamento della spesa e in servizio da almeno 9 mesi al momento della presentazione della domanda.
2. È escluso il personale che, al momento dell'accadimento dell'evento/pagamento e/o al momento della presentazione della domanda, si trova in posizione di comando in entrata e in uscita o di aspettativa/congedo senza retribuzione per altra/o attività/incarico o per periodo di prova presso altro Ente o per dottorato di ricerca.
3. Solo nel caso di decesso del dipendente (di cui ai precedenti due commi), la domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare.
4. In caso di coniugi/conviventi di fatto ex Legge n. 76/2016 entrambi dipendenti di UniTrento, solo uno dei due può fare richiesta di beneficio, anche per più fattispecie.

**Art. 3 – Commissione**

1. I benefici previsti dal presente Accordo sono erogati previa valutazione favorevole da parte di una apposita Commissione composta da:
  - Direttore Generale o suo delegato
  - Dirigente Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione
  - Responsabile ufficio competente in materia di welfare.
2. La Commissione può chiedere integrazioni qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente e motiva opportunamente il mancato accoglimento delle domande di beneficio.

**Art. 4 – Tempistiche per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei benefici**

1. Gli interessati devono presentare domanda entro il 30/09/anno in corso per eventi e pagamenti occorsi nell'anno solare precedente.
2. I benefici vengono erogati entro il 31/12/anno di presentazione delle domande e ne viene data informazione successiva alle OOSS e RSU in forma aggregata e anonima.

**Art. 5 – Risorse finanziarie dedicate**

1. I benefici di cui al presente Accordo sono erogati in applicazione e nei limiti di quanto previsto dal vigente CCNL e dalla contrattazione integrativa di Ateneo.

**ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL**

2. La somma da destinare al Fondo dedicato viene stanziata annualmente a seguito di approvazione definitiva del bilancio di previsione ad opera del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora il Fondo disponibile risultasse insufficiente a garantire l'erogazione del beneficio per tutte le domande accolte, verrà riproporzionato equamente un contributo ridotto per tutti i richiedenti, escludendo coloro i quali hanno ricevuto un beneficio per la medesima motivazione nell'anno precedente.
4. Eventuali residui rilevati al termine dell'esercizio verranno riassegnati al nuovo esercizio ad incremento del Fondo dedicato.

**Art. 6 – Fasce reddituali e massimali beneficio**

1. Per tutte le fattispecie previste nel presente Accordo si fa riferimento alla tabella, che vede l'entità del beneficio erogabile rapportata all'indicatore ISEE del dipendente, con massimali differenziati in base alla fascia ISEE di appartenenza.
2. Per ciascuna fattispecie è previsto un importo minimo di spesa per poter procedere alla richiesta di beneficio; tale importo può essere raggiunto con il concorso di più spese anche riferite a più persone appartenenti al nucleo familiare.
3. I benefici riguardanti diverse fattispecie sono tra loro cumulabili, fermi restando i limiti massimi complessivi previsti dal presente Accordo.
4. Tabella fasce reddituali e massimali:

Fascia ISEE per benefici UniTrento	INDICATORE ISEE	Coefficiente sull'importo max rimborsabile della spesa	Importo max beneficio per ciascuna fattispecie	Importo max benefici complessivi a dipendente (per più fattispecie)	Importo min spesa sostenuta
1° fascia	fino a 15.000 €	max 80%	max € 1.000	max € 1.500	min € 200
2° fascia	da 15.000,01 € a 18.000 €	max 70%	max € 800	max € 1.000	min € 250
3° fascia	da 18.000,01 € a 22.000 €	max 60%	max € 600	max € 800	min € 300
4° fascia	da 22.000,01 € a 25.000 €	max 50%	max € 500	max € 750	min € 350

**Art. 7 – Fattispecie previste per la richiesta beneficio**

1. L'erogazione del beneficio può essere richiesta una sola volta per il medesimo evento/pagamento riferito all'anno solare oggetto della richiesta.
2. Sono previste le seguenti motivazioni per la richiesta di beneficio:

**A. Beneficio per spese odontoiatriche**

Vengono prese in considerazione le spese sostenute per cure dentarie (ad eccezione di interventi di natura esclusivamente estetica) proprie e/o dei componenti il nucleo familiare.

**ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL**

Nella documentazione giustificativa deve essere inserito - da parte della struttura che eroga la prestazione - il codice fiscale del beneficiario.

**B. Beneficio per spese mediche e sanitarie**

Vengono prese in considerazione le domande di beneficio relative a spese mediche e sanitarie detraibili effettuate con prescrizione medica (o senza prescrizione medica nei casi contemplati dalle vigenti Istruzioni Fiscali per la dichiarazione redditi) sostenute per il dipendente o per un componente il nucleo familiare. Sono escluse le spese delle montature degli occhiali e liquidi/materiale di manutenzione per le lenti o per le lenti a contatto.

**C. Beneficio per spese sostenute a favore di soggetti disabili**

Vengono prese in considerazione le domande di beneficio relative a spese legate ad uno stato di disabilità, risultante da idonea certificazione medica presentata nella domanda, propria o di un componente il nucleo familiare.

Rientrano nella disabilità le seguenti casistiche: handicap (di cui alla Legge 104/1992), invalidità civile, invalidità da lavoro e di guerra.

Possono essere riconosciute ai fini del beneficio le spese per le seguenti motivazioni:

- a. spese per acquisto/manutenzione di strumentazione, attrezzature tecniche ed informatiche, mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, compresi cani guida per ipovedenti, motoveicoli ed autoveicoli utili a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione;
- b. spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche del proprio domicilio;
- c. spese straordinarie anche per facilitare l'inclusione, l'integrazione e l'autosufficienza (es. frequenza centri estivi);
- d. spese per l'acquisizione di servizi di assistenza domiciliare o per il ricovero in RSA (in questo caso sono riconosciute anche le spese sostenute per i genitori del dipendente non inclusi nel suo nucleo familiare).

**D. Beneficio per spese funebri**

Si riconosce un beneficio per spese funebri in caso di:

- a. decesso del dipendente: la domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare;
- b. decesso di un componente il nucleo familiare del dipendente.

Le richieste di beneficio di cui al presente articolo devono essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e autocertificazione stato famiglia storico.

**E. Beneficio per eventi eccezionali**

Il beneficio viene erogato per documentate necessità determinate da gravi eventi, elencati di seguito, sopportati dal dipendente o dal suo nucleo familiare che incidono sul bilancio di famiglia.

La Commissione decide autonomamente i casi ambigui.

**I. Perdita di lavoro del coniuge/convivente di fatto ex Legge n. 76/2016 del dipendente**

Lo stato di disoccupazione va autocertificato dal dipendente con indicazione della decorrenza dell'ultimo impiego svolto

ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL

dal familiare e delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sono esclusi i casi di inoccupazione, di dimissione volontaria, di stato di disoccupazione per cessazione da lavoro autonomo o per scadenza contratto.

Il beneficio è candidabile nella misura massima se la condizione si è protratta per l'intero anno per il quale si fa domanda o proporzionalmente al periodo di interesse (con arrotondamento al mese) se è intervenuta in corso d'anno.

Lo stato di disoccupazione deve essere di almeno 3 mesi nel corso dell'anno per il quale si fa domanda. Nel caso in cui si protragga per meno di 3 mesi nell'anno per il quale si presenta domanda di beneficio ma si estenda all'anno in cui si presenta domanda in maniera continuativa, si riconosce un beneficio massimo complessivo proporzionato a 3 mesi.

II. Spese sostenute dal dipendente separato o divorziato con figli a carico

Il contributo è previsto in caso di intervenuta sentenza di separazione legale o di divorzio, da cui risulti, congiuntamente o in alternativa, la non assegnazione dell'unità di abitazione, o la sola assegnazione della stessa senza alcun diritto ad alimenti oppure la difficoltà o l'impossibilità al percepimento degli assegni, parzialmente o totalmente.

Il dipendente può fruire del beneficio solo nel caso non vi sia la formazione di nuovo nucleo familiare.

A titolo esemplificativo, possono essere presentate le spese per la nuova abitazione, le spese legali, le spese per sostegno psicologico proprio o dei figli.

III. Sostegno economico per nuclei familiari monoparentali con figli a totale carico del dipendente non riconosciuti dall'altro genitore

La condizione va attestata tramite idonea documentazione ufficiale.

Il beneficio è candidabile nella misura massima se la condizione si è protratta per l'intero anno e proporzionalmente al periodo di interesse (con arrotondamento al mese), se è intervenuta in corso d'anno.

IV. Spese conseguenti la violenza di genere

Il dipendente che intende chiedere un beneficio per spese legate a violenza di genere deve rivolgersi direttamente al Dirigente delle Risorse Umane che sottoporrà il caso alla Commissione mettendo in campo tutte le azioni necessarie per garantire la dovuta riservatezza e il rispetto della privacy, oscurandone l'identità.

La condizione va attestata tramite idonea documentazione ufficiale, come ad esempio una denuncia alle Forze dell'Ordine.

A titolo esemplificativo, possono essere presentate le spese per la nuova abitazione, le spese legali, le spese per il sostegno psicologico proprio o dei figli.

V. Furti e scippi

Viene riconosciuto un beneficio per furti e scippi subiti dal dipendente e/o da un componente il nucleo familiare.

La richiesta di beneficio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli Organi di Polizia, contenente una stima del valore della perdita subita, stima sulla quale viene parametrato il beneficio.

ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL

VI. Spese per ristrutturazioni straordinarie dell'abitazione principale

Viene riconosciuto un beneficio per spese sostenute dal dipendente e/o da un componente il nucleo familiare per ripristinare l'agibilità della propria abitazione compromessa da eventi eccezionali, quali incendi o calamità naturali.

La richiesta di beneficio deve essere corredata da adeguata documentazione che attesti la correlazione tra l'evento, il danno e la spesa sostenuta.

VII. Altri casi eccezionali

La Commissione può disporre l'erogazione di un beneficio per altri eventi eccezionali, occorsi al dipendente o ad un componente il nucleo familiare, non catalogabili e non rientranti nei criteri sopra indicati ma che per la loro gravità richiedono un notevole impegno economico che incide sul bilancio familiare del dipendente.

Il beneficio viene erogato previa valutazione discrezionale della Commissione in merito ai singoli casi presentati.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

1. In relazione all'entità delle risorse disponibili, i massimali e gli importi previsti nel presente Accordo potranno essere aggiornati, con apposita contrattazione decentrata.
2. Tutte le richieste di cui al presente Accordo sottostanno alla Legge sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR 445/2000) e l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, oltre alle conseguenze di legge in merito alle false dichiarazioni, il dipendente provvederà a restituire le somme già percepite impropriamente.
3. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti i dipendenti che inoltrano domanda di benefici economici.
4. I criteri previsti dal presente Accordo per l'erogazione del contributo si applicano alle spese effettuate o agli eventi avvenuti a far data dal 01.01.2024.
5. In via transitoria, in riferimento alle domande presentate nel corso dell'anno 2024, per eventi e fatture riferiti all'anno 2023, continuano ad applicarsi i criteri previsti dal Regolamento per l'erogazione di sussidi al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Trento e alle loro famiglie emanato con D.R. n. 1107 di data 21.12.2001.
6. Le Parti si impegnano ad effettuare, dopo il primo anno di applicazione del presente regolamento, una valutazione dell'impatto sull'accesso ai benefici economici della nuova disciplina, al fine di un eventuale adeguamento delle fasce di reddito, dei massimali e degli importi minimi di spesa.

ACCORDO DI WELFARE INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A PTA E CEL

**La Delegazione di parte pubblica**

prof. Franco Fraccaroli

prof. Matteo Borzaga

dott. Mario Depaoli



**La Delegazione di parte sindacale**

OO.SS.:

FLC-CGIL

sig.a Lorenza Dallapiccola




Federazione UIL SCUOLA RUA

dott. Filippo Moser

F.TO Ccfr email d.d. 17/04/2024

FGU – Federazione Gilda UNAMS

dott. Stefano Mattei



CISL FSUR

dott. Fabio Sartori



SNALS

dott. Matteo Padovan

F.TO Ccfr. email d.d. 17/04/2024

ANIEF

dott. Giuseppe Giallongo Cravè

R.S.U.: Sig. Ivan Brandolise, dott.sa Veronica De Sanctis, dott. Lorenzo Varponi, dott. Stefano Mattei, dott.sa Maria Pilar Pastor, dott. Filippo Moser



MARIA PILAR PASTOR

F.TO (cfr. email d.d. 17/04/2024)

LORENZO VARPONI

F.TO (cfr. email d.d. 16/04/2024)

